

fanzia, pure ammettendo i casi speciali. Ne vede la grande difficoltà. Vorrebbe che i patronati, gli orfanotrofi, le case di ricovero, i brefotrofi si occupassero dei minorenni, dei derelitti senza bisogno di nuove leggi e di nuovi istituti. Non ammette le riduzioni dei bilanci con le destinazioni indicate dal Conti. È d' accordo che alle famiglie cattive si sostituiscano, per gli abbandonati, le famiglie buone. Non ammette qui il carico allo Stato, ma vorrebbe si lasciasse alla privata beneficenza.

L'avv. **Nobile de Kiriaki** di Venezia riconosce la necessità di provvedere alla sorte dei minorenni, ma dubita che i mezzi proposti siano efficaci. Intanto crede sia anzitutto da domandare la osservanza della legge vigente e l'adempimento dei rispettivi doveri da parte dei vari poteri costituiti e delle varie autorità, e pensa che, quando questo fosse ottenuto, il bisogno di nuovi provvedimenti si farebbe meno palese.

Constata la impossibilità per moltissime Congregazioni di carità di provvedere materialmente alla assistenza e al ricovero dei moltissimi orfani e minorenni abbandonati, e ritiene pertanto che, imporre ad essi nuovi obblighi sia un vano conato, quando non si forniscano loro anche i mezzi necessari, locchè assai incompletamente credette fare la legge del 1890 con alcune sue disposizioni che non ebbero poi pratica attuazione, o per opposizione di altri enti morali che dovevano essere trasformati o concentrati, o per la inerzia e la acquiescenza di autorità locali e centrali.

Anche l'azione morale della Congregazione di carità si rilevò spesso deficiente, ma il più delle volte per difetto di cooperazione delle autorità giudiziarie e amministrative. Avvenne che occorressero informazioni sullo stato di famiglie povere e si interpellassero le autorità di P. S. le quali si rifiutarono, opponendo una circolare Rudini che divietava di prestarsi a ricerche di Corpi morali, le quali non avessero interesse diretto con la sicurezza pubblica. Avvenne ancora che si sollecitassero i pretori alla costituzione dei consigli di famiglia ed alla nomina o surroga dei tutori, e si trovassero difficoltà di ogni sorta. Avvenne altresì che si richiedesse l'intervento del pubblico ministero in casi gravi di genitori mancanti agli obblighi imposti dal Codice civile o colpevoli di fatti previsti dal Codice penale e dalla legge di P. S., e che qualche Congregazione, dopo ripetute pratiche, si sentisse dire che doveva costituirsi in giudizio e provocare i provvedimenti necessari nelle vie legali,